



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 31/03/2010 n. 69

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 12; L.R. n.6/2007 - D.G.R. 1400/2008.
Comune di Jesi - Variante parziale al Piano Regolatore Generale di area per
servizi socio-sanitari in Località Minonna -- *Esclusione del piano dalla
procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006.*

Destinatari

Dipartimento III

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Roberto Renzi

Ancona,
31/03/2010



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

- la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12/06/2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- il D.lgs.vo n. 4 del 16/01/2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

RILEVATO che:

- la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante parziale al Piano Regolatore Generale di area per servizi socio-sanitari in Località Minonna*" pervenuto a questo Ufficio in data 21/01/2010, ns. prot. n. 6348 del 25/01/2010, ad opera del Comune di Jesi, corredato, a norma di legge dal rapporto preliminare ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 7569 del 28/01/2010 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **21/04/2010**;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Marco Mancini, le cui risultanze sono riportate nella relazione registrata al ns. prot. n. 26825 del 25/03/2010, nella quale si evidenzia, in particolare che:

- tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008 all'art. 6, comma 4, dalla D.G.R. 14/04/2008 n. 561 nonché dalla D.G.R. 1400/2008 al paragrafo 1.3, punto 8, la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo di applicazione della normativa sulla VAS;

- dall'esame della documentazione prodotta, non si ravvisano nella variante in oggetto i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., tali da comportare



il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica;

- giusto art. 12, comma 2, del D.Lgs. 4/2008 e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante e le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, non si individuano SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale), da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente;

PRESO ATTO che, come riportato esplicitamente al punto 2 (DESCRIZIONE DEL PROGETTO), della citata **Relazione Istruttoria** prot. n. 26825 del 25/03/2010, e infine al punto 3 (VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS) della stessa:

“2.1 (Localizzazione delle aree oggetto della Variante)

La variante è localizzata nel Comune di Jesi in Fraz. Minonna ed interessa un'area di circa 36.000mq. attualmente destinata a zona agricola.

2.2 (Obiettivi della Variante)

La modifica al PRG ha l'obiettivo di poter dotare la città di Jesi di una nuova area a servizi di pubblica utilità, destinata esclusivamente ad usi sociali.

La Variante urbanistica prende spunto dalla richiesta di una associazione che opera nel campo assistenziale. Tale variante risulta necessaria in quanto ad oggi non risultano aree pubbliche, destinate dal P.R.G. ad usi sociali, che siano compatibili con la suddetta richiesta, in termini di estensione dell'area, di facile accessibilità dalla viabilità primaria e in relazione alle caratteristiche orografiche della stessa (zona pianeggiante che possa essere utilizzata ai fini agricoli).

La stessa associazione ha infatti manifestato la necessità di avere nell'area adiacente alla struttura di accoglienza un' estesa area verde a servizio degli utenti della comunità, che possa essere utilizzata per la realizzazione di orti o di aree destinate a colture specializzate.

Tale previsione risulta fondamentale per poter dotare la struttura di spazi destinati ad attività lavorative e di avvio dell'occupazione. In relazione a ciò, la variante, prevede pertanto, intorno all'area a servizi S1.1h, una ampia zona S3 destinata a orti o giardini.

3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. [...]

Conclusioni:

SI PROPONE:

- di considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.¹, come meglio definita con le Linee Guida Regionali;***
- dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del codice ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate in merito agli adempimenti previsti ai sensi della Legge Regionale n. 14/08.***
- di invitare il Comune di Jesi a dar merito in un apposito documento, allegato al piano, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso e come si è tenuto conto degli esiti delle verifiche degli impatti significativi sull'ambiente e delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso.***

DATO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità

¹ D.Lgs. 4/2008; L.R. 6/2007; D.G.R. Marche n.1400/2008



sulla base della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nella succitata relazione istruttoria ns. prot. n. 26825 del 25/03/2010 e sopra riportate, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS, fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate dall'Autorità Competente, prescrizioni contenute nella stessa Relazione istruttoria al paragrafo 3.2 Parere istruttorio e testualmente riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO, dunque:

- di poter escludere la assoggettabilità a VAS del piano in oggetto, con le prescrizioni di cui sopra,

- di demandare all'Amministrazione comunale quale autorità procedente l'inserimento nel piano di specifiche modifiche ed integrazioni, tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale;

- di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 del D.Lgs. 4/2008, c.5, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12/06/2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

- la DGR n. 561 del 14/04/2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come



modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13/02/2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- gli articoli:

o 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;

o 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27/03/2008, di definizione dell’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l’allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot. n. 26825 del 25.03.2010 e testualmente riportate nelle premesse del presente provvedimento, il progetto di *“Variante parziale al Piano Regolatore Generale di area per servizi socio-sanitari in Località Minonna”*, pervenuto a questo Ufficio ad opera del Comune di Jesi il 21.01.2010, ns. prot. n. 6348 del 25/01/2010, fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate dall’Autorità Competente, prescrizioni contenute nella stessa Relazione istruttoria al paragrafo 3.2 Parere istruttorio, di seguito testualmente riportate:

Autorità Competente (paragrafo 3.2 della Relazione istruttoria)

“ [...]ai fini del prosieguo dell’iter per la redazione della variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992, ritiene opportuno evidenziare la presenza di criticità sull’iter amministrativo, e il rilievo di motivi di contrasto con i piani sovraordinati riscontrati sulle previsioni oggetto della presente verifica e che non risultano superati con la conclusione della presente procedura di screening di VAS.:

1- Come specificato nella D.G.R. n.1287 ME/URB del 19/05/97, l’Amministrazione Comunale, in fase di adozione del piano regolatore generale o di una sua variante, è invitata



a coinvolgere nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale altri Enti e Amministrazioni interessate per le specifiche competenze da questi esercitate. Le suddette Linee Guida Regionali (DGR 1287/1997) nell'ambito del procedimento amministrativo da seguire, individuano determinati organi e amministrazioni titolati all'espressione del parere preventivo. Tra questi soggetti figurano l'Amministrazione Provinciale, preposta alla verifica della compatibilità geomorfologica in adempimento all'art.89 del D.Lgs.380/2001 e l'A.S.U.R. locale, tenuta a svolgere, ai sensi dell'art.20 lettera f) della Legge 833/1978, valutazioni in merito alla compatibilità del piano sotto il profilo igienico sanitario e di difesa della salute della popolazione.

2- Il PTC individua l'area in oggetto nell'ambito ATO V delle pianure e dei terrazzi alluvionali. Il Documento D4-1 del piano territoriale (approvato con DCP 18.12.2008, n.192) prevede per tale ambito specifici orientamenti tra cui quelli riportati all'indirizzo I.V.7 – "Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente insediativi, in questi ambiti dovranno essere incentivate le azioni di riqualificazione dei tessuti sorti in modo disordinato negli ultimi decenni ed, in genere, degli aggregati urbani esistenti; a questo riguardo, il ruolo della vegetazione in questi ecosistemi fortemente alterati è fondamentale non solo dal punto di vista visivo ma anche per il recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell'aria, l'abbattimento dei metalli pesanti, etc. [...]"

[...] Sarà, invece, da evitare la previsione di nuove consistenti aree di espansione residenziali e dovranno essere valutate con estrema attenzione tutte le proposte di nuovi insediamenti specialmente industriali, anche in considerazione dei rischi per le falde sottostanti. [...]"

[...] Nelle aree ricomprese nelle "fasce della continuità naturalistica" (si veda il punto 2.1.0), debbono essere evitati gli interventi edificatori, con l'esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.L. 1444/68, individuate dallo strumento urbanistico generale vigente[...]"

[...] Sono comunque fatti salvi gli interventi specifici per l'esercizio dell'attività agricola nelle zone "E" del citato D.L., di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 13 del 08/03/1990 "Norme edilizie per il territorio agricolo", limitatamente alle lettere a) - b) - c) - e) - h)".

II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni); sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 del D.Lgs. 4/2008, c.5, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

III. Di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di



competenza.

- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Jesi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:**
fascicolo 11 07 03 390

Ancona,

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Dott. Arch. Sergio Bugatti

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Roberto Renzi


SG/FC/fc
11.07.03.390